

PIANO TRIENNALE

2021 - 2023

Predisposto dal
Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

Adottato in data **31/03/2021**
con decisione del
Consiglio di Amministrazione della Fondazione Film Commission Vallée d'Aoste

Publicato sul sito internet
<http://filmcommission.vda.it>
nella sezione "Trasparenza"

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE SEZIONE TRASPARENZA E INTEGRITÀ

PREMESSE

Il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ritenendo che la comunicazione di una serie di dati contribuisca alla prevenzione del fenomeno di corruzione, al buon andamento della pubblica amministrazione e a favorire il rapporto con la pubblica amministrazione in senso lato, ha individuato le informazioni che devono essere rese pubbliche ed accessibili.

Il d. lgs. 33/13 recita all'art. 1, comma 1 «La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività svolta allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche».

Al comma 2 «La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino».

In progresso di tempo si è registrata un'intensa attività normativa e regolamentare in materia oltre che indicazioni specifiche e puntuali emanate dall'ANAC. In linea generale si può affermare che il principio della trasparenza è stato individuato come asse portante delle politiche di prevenzione della corruzione stabilendo altresì numerosi obblighi in capo agli enti locali nonché alle società ed enti controllati. La trasparenza viene intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Ai sensi dell'art. 10 del d. lgs. n. 33/2013 ogni amministrazione adotta un "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" (P.T.T.I.), da aggiornarsi costantemente, che indica le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza e la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

Secondo quanto disposto al comma 2 del suddetto art. 10, il Programma Triennale della Trasparenza e l'Integrità definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione che sono collegate con le misure e gli interventi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione di cui il Programma Triennale stesso costituisce di norma una sezione. L'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC (ex CIVIT) ha dato indicazioni in merito alla redazione del Programma Triennale, attraverso la pubblicazione di alcune Linee Guida elencando altresì tutti gli obblighi di pubblicazione.

Sono poi stati individuate quattro diverse frequenze di aggiornamento dei dati pubblicati:

- a) cadenza annuale, per i dati che, per loro natura, non subiscono modifiche frequenti o la cui durata è tipicamente annuale;
- b) cadenza semestrale, per i dati che sono suscettibili di modifiche frequenti ma per i quali la norma non richiede espressamente modalità di aggiornamento eccessivamente onerose in quanto la pubblicazione implica per l'amministrazione un notevole impegno, a livello organizzativo e di risorse dedicate, tanto più per gli enti con uffici periferici;
- c) cadenza trimestrale, per i dati soggetti a frequenti cambiamenti;
- d) aggiornamento tempestivo, per i dati che è indispensabile siano pubblicati nell'immediatezza della loro adozione.

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE SEZIONE TRASPARENZA E INTEGRITÀ

Il Programma individua le informazioni che si rendono disponibili allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali della Fondazione e sull'utilizzo delle risorse di cui la stessa dispone, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 1 e 11 comma 2 del citato decreto, nell'ottica della sensibilizzazione alla legalità e all'integrità. Il Programma resta soggetto a costanti aggiornamenti, nei limiti della esiguità della organizzazione della Fondazione.

La Fondazione garantisce in ogni caso la qualità delle informazioni, nell'ottica della loro integrità, esattezza, aggiornamento, completezza, tempestività e semplicità di consultazione. L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti. I documenti, le informazioni e i dati sono pubblicati in formato di tipo aperto al fine di consentire la loro rielaborazione e riutilizzo (art. 7 del decreto).

I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per il periodo indicato dalla legge e, in ogni caso, fino a che gli stessi producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dal comma 2 dell'art. 14 e il comma 4 dell'art. 15 del Decreto. Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione i documenti, le informazioni e i dati sono rimossi dal sito istituzionale e archiviati all'interno di apposite sezioni di archivio ai sensi dell'art. 9 comma 2 del Decreto. Restano fermi i limiti alla trasparenza previsti dal Decreto e dalla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali.

Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentano l'indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell'articolo 4, nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.

La pubblicazione di dati relativi ai componenti del Consiglio di Amministrazione e ai dirigenti è finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Nei casi in cui è prevista la pubblicazione di atti o documenti, la Fondazione provvede a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

Sul sito istituzionale nella sezione "Trasparenza", accessibile dalla home page, vengono divulgati i dati per cui sussiste l'obbligo di pubblicazione, ai sensi della vigente normativa e tenuto conto della natura di Fondazione di questa organizzazione.

In presenza di motivate esigenze di riservatezza o di segreto istruttorio, la Fondazione può differire, totalmente o parzialmente, con provvedimento motivato e comunicandolo preventivamente al Responsabile della Trasparenza ed al Responsabile Anticorruzione, la pubblicazione di documenti, informazioni e dati altrimenti oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Nei casi in cui è prevista la pubblicazione di atti o documenti, la Fondazione provvede a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione. Ai fini dell'efficace applicazione del Programma tutti i soggetti coinvolti o comunque operanti nella Fondazione sono tenuti a fornire i dati necessari e a collaborare per il costante aggiornamento e completamento della sezione Trasparenza.

Il Piano deve essere considerato e coordinato con il Piano per la Prevenzione della Corruzione e con il Codice **Etico** adottato dalla Fondazione.

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE SEZIONE TRASPARENZA E INTEGRITÀ

1 - RESPONSABILE, REFERENTE, MONITORAGGIO E REVISIONE

Il Responsabile di Servizio (RS), nominato dal CdA della Fondazione, alla stregua di quanto disposto dall'art. 43 del Decreto per il dirigente responsabile di un ufficio della pubblica amministrazione, garantisce il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini di legge previsti.

In particolare:

- individua uno o più soggetti Referenti per la propria area di competenza e responsabili per il caricamento dei dati;
- garantisce un'adeguata qualità delle informazioni fornite, in particolare per quanto attiene i caratteri di veridicità e tempestività di pubblicazione;
- pubblica i dati di propria competenza.

Il Referente inserisce le informazioni sulle schede di competenza della propria area, in base al profilo autorizzativo assegnatogli. Il Referente incaricato della compilazione delle schede cura per il Responsabile di Servizio, l'aggiornamento, la completezza, la tempestività nonché la conformità ai documenti originali in possesso della Società secondo quanto disposto all'art. 6 del Decreto.

In ragione delle limitate dimensioni della Fondazione, le funzioni di Responsabile di Servizio e di Referente vengono svolte da un'unica persona e in particolare dalla persona addetta alla funzione Segretariato e Organizzazione interna.

Il Responsabile della Trasparenza svolge stabilmente un'attività di controllo e monitoraggio sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione segnalando i casi di inadempimento o di adempimento parziale. Qualora emergano situazioni di mancato, parziale o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ne fa tempestiva segnalazione al Referente, affinché provveda con sollecitudine a sanare l'inadempimento. In caso contrario, il RT procede alle segnalazioni di cui all'art. 43, commi 1 e 5 del Decreto: "In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità."

Il Responsabile della Trasparenza raccoglie, inoltre, ogni segnalazione inerente la presenza di un contenuto obsoleto ovvero la non corrispondenza delle informazioni presenti sul sito a quelle contenute nei provvedimenti originali e provvede ad inoltrare al Responsabile di Servizio/Referente la segnalazione al fine di avviare tempestivamente le dovute azioni correttive.

Il Responsabile della Trasparenza relaziona, con cadenza annuale, sullo stato di attuazione dei monitoraggi effettuati ed è responsabile in materia di accesso civico.

Il Responsabile della Trasparenza effettua periodici controlli a campione sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione e annota gli adempimenti effettuati e le richieste ricevute.

Il Responsabile della Trasparenza è anche Responsabile per la prevenzione della corruzione.

In ogni caso il piano sarà oggetto di costante controllo e, ove necessario, aggiornamento da parte del Responsabile il quale lo sottoporrà al Consiglio di Amministrazione della Film Commission per la relativa approvazione.

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE SEZIONE TRASPARENZA E INTEGRITÀ

2 - ACCESSO CIVICO

Il d.lgs 33/2013 all'art. 5 ha introdotto l'istituto dell'accesso civico che prevede, da un lato, l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di rendere noti una serie di documenti, informazioni e dati; dall'altro il diritto di richiedere gratuitamente e senza indicazione di particolare motivazione la pubblicazione delle informazioni mancanti.

Il Responsabile della Trasparenza riceve le richieste di accesso civico e nel caso di sussistenza dell'obbligo di trasparenza vi dà seguito entro il termine di 30 giorni, coordinandosi con il Responsabile/Referente e facendone comunicazione al richiedente.

In mancanza, delegato alla funzione di accesso civico resta il Presidente.

Il rinnovato art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013, regola la nuova forma di accesso civico ("generalizzato"), caratterizzato dallo "scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico".

A tali fini è quindi disposto che "chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione".

L'accesso generalizzato è dunque autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione (al quale è funzionalmente ricollegabile l'accesso civico "semplice"), incontrando, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all'art. 5-bis, commi 1 e 2, e dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni come previsto dall'art. 5-bis, c. 3.

Il diritto di accesso generalizzato è "escluso" in presenza dei seguenti interessi giuridicamente rilevanti:

- interessi pubblici: la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; la sicurezza nazionale; la difesa e le questioni militari; le relazioni internazionali; la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; il regolare svolgimento di attività ispettive;
- interessi privati: la protezione dei dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia; la libertà e la segretezza della corrispondenza; gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

L'accesso civico generalizzato è altresì escluso, ex art. 5 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33 del 2013, nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della Legge n. 241 del 1990. Si sottolinea come l'esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.

La richiesta di accesso civico "semplice" e per l'accesso civico "generalizzato" può essere presentata o trasmessa:

- tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: **filmcommissionvda@pec.net**
- tramite posta ordinaria all'indirizzo: *Fondazione Film Commission Vallée d'Aoste Via Croce di Città, 18 - 11100 Aosta* indirizzata al **Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza**;
- con consegna diretta presso **l'Ufficio** della *Fondazione Film Commission Vallée d'Aoste Via Croce di Città, 18 - 11100 Aosta* indirizzata al **Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza**.

Non sono richiesti requisiti particolari e la richiesta non deve essere motivata.

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE SEZIONE TRASPARENZA E INTEGRITÀ

3 - OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI TRASPARENZA, PUBBLICAZIONE E AGGIORNAMENTO

Il CDA ha individuato, in materia di trasparenza, i seguenti obiettivi strategici:

- assicurare all'utenza adeguata informazione dei servizi resi dalla Fondazione, delle loro caratteristiche nonché delle loro modalità di erogazione, rafforzando il rapporto fiduciario con il cittadino
- garantire, con le iniziative adottate in materia di trasparenza, l'integrità e la legalità dell'azione amministrativa, in tal modo rendendo conto della correttezza e dell'efficacia dell'atto

Il concetto di trasparenza al quale si fa riferimento è quello di accessibilità totale alle informazioni in ogni aspetto dell'organizzazione, come recita la vigente normativa in materia.

Elemento centrale della trasparenza diventa quindi la pubblicazione di dati ed informazioni sul sito internet istituzionale <http://filmcommission.vda.it> nella sezione **Trasparenza**.

I dati pubblicati e i relativi termini di pubblicazione e/o aggiornamento sono indicati nell'Allegato 1 al Piano.

4 - SANZIONI

L'inadempimento agli obblighi di trasparenza comporta responsabilità disciplinari, dirigenziali e amministrative (art. 46 del D.lgs. 33/2013), nonché l'applicazione di sanzioni amministrative, di pubblicazione del provvedimento (art.47 D.lgs. 33/42013) e il mancato trasferimento di risorse (artt. 22 e 28 del D.lgs. 33/2013).

Le sanzioni coinvolgono tutti i soggetti che sono tenuti a contribuire agli adempimenti Pubblicazione del Piano e aggiornamenti.

5 - LA FORMAZIONE

La formazione sulla trasparenza sarà parte integrante della formazione e sensibilizzazione sul tema della corruzione.

6 - PUBBLICAZIONE

Il P.T.T.I. viene adottato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Responsabile della Trasparenza e pubblicato sul sito della Fondazione, nella sezione Trasparenza.

Ai dipendenti è data comunicazione della adozione e pubblicazione del P.T.P.C. contenente il P.T.T.I. mediante ordine di servizio aziendale.